



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia del Sulcis Iglesiente

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.07.2026

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, patrimoniali ed extratributarie, del Comune di Iglesias.
2. Il Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, nonché, per quanto concerne i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell'articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026.
3. La definizione agevolata ha la finalità di favorire l'adempimento spontaneo, incrementare la riscossione, ridurre il contenzioso, agevolare la regolarizzazione delle posizioni debitorie e migliorare la gestione dei residui attivi e dei crediti di difficile esazione.
4. La definizione agevolata comporta, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, l'esclusione delle sanzioni, degli interessi, degli interessi di mora e delle ulteriori somme accessorie, fermo restando il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, tributo, tariffa, canone, entrata patrimoniale, oneri di riscossione spese di notificazione e spese relative alle procedure cautelari ed esecutive eventualmente sostenute.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Possono essere oggetto di definizione agevolata le entrate comunali, tributarie, patrimoniali ed extratributarie, riferite a carichi, atti o posizioni debitorie del Comune di Iglesias rientranti nelle seguenti categorie: carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023; carichi affidati alla società concessionaria della riscossione coattiva; avvisi di accertamento esecutivi emessi o notificati entro il 31 dicembre 2023; ingiunzioni fiscali, intimazioni, solleciti, avvisi di pagamento, atti di riscossione coattiva o altri atti comunque denominati, relativi a entrate comunali rientranti nella potestà dell'Ente; posizioni debitorie oggetto di piani di rateizzazione o dilazione già concessi.
2. Rientrano nella definizione agevolata: IMU, ICI, TARI, TARES, TARSU, TASI, Canone Unico Patrimoniale/CUP, canoni e tariffe per occupazione di suolo pubblico, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per annualità pregresse e ogni altra entrata comunale **tributaria** definibile secondo legge.

Articolo 3 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata: i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi; le entrate per le quali la legge escluda la possibilità di definizione agevolata; le somme aventi natura diversa da quella rientrante nella potestà regolamentare dell'Ente; i carichi e le posizioni debitorie riferiti ad atti divenuti esecutivi successivamente al 31 dicembre 2023, salvo diversa espressa previsione normativa o regolamentare; le somme già integralmente pagate alla data di presentazione dell'istanza di adesione; le somme oggetto di definizione agevolata già perfezionata in base ad altre disposizioni, salvo che il presente Regolamento ne consenta espressamente l'inclusione.

2. Non si procede al rimborso di somme già versate anteriormente alla presentazione della domanda di definizione agevolata a titolo di sanzioni, interessi, interessi di mora, aggio.

Articolo 4 - Somme dovute ai fini della definizione agevolata

1. Ai fini della definizione agevolata, il debitore è tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, tributo, tariffa, canone o entrata patrimoniale, delle spese di notificazione degli atti, delle spese relative alle procedure cautelari ed esecutive eventualmente già sostenute e degli eventuali ulteriori importi espressamente previsti dalla normativa statale o dal presente Regolamento come non agevolabili.

2. Sono escluse dal pagamento, nei limiti stabiliti dal presente Regolamento, le sanzioni tributarie, gli interessi, gli interessi di mora, le maggiorazioni, ove definibili secondo la normativa applicabile.

3. Per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione si applicano le regole previste dalla disciplina statale della definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

4. Per i carichi affidati alla società concessionaria della riscossione coattiva, nonché per gli accertamenti esecutivi emessi o notificati entro il 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 5 - Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione

1. Il Comune di Iglesias aderisce alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ai sensi dell'articolo 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito con modificazioni dalla legge n. 88/2026.

2. La definizione si applica ai debiti tributari e non tributari del Comune di Iglesias risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

3. Per tali carichi, le modalità di presentazione della domanda, la comunicazione delle somme dovute, i termini di pagamento, le cause di decadenza e ogni altro adempimento sono disciplinati dalla normativa statale e dalle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

4. Il Comune provvede alla pubblicazione della deliberazione di adesione e del presente Regolamento sul proprio sito istituzionale e alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione secondo le modalità dalla stessa stabilite.

Articolo 6 - Definizione agevolata dei carichi affidati a alla società concessionaria della riscossione coattiva.

1. Sono definibili ai sensi del presente Regolamento i carichi relativi a entrate comunali affidati alla società concessionaria della riscossione coattiva, purché riferiti ad atti, posizioni o carichi rientranti nel perimetro temporale e oggettivo stabilito dal presente Regolamento.

2. Il debitore può definire la propria posizione mediante pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, tributo, tariffa, canone o entrata patrimoniale, oltre alle spese di notifica e alle spese delle eventuali procedure cautelari ed esecutive già sostenute, agli oneri di riscossione.

3. Sono escluse dal pagamento, nei limiti previsti dal presente Regolamento, le sanzioni, gli interessi, gli interessi di mora, le maggiorazioni e le altre somme accessorie definibili.

4. La società concessionaria collabora con gli uffici comunali ai fini della ricognizione delle posizioni definibili, della quantificazione delle somme dovute, della predisposizione delle comunicazioni ai debitori, della gestione dei pagamenti, dell'aggiornamento delle banche dati e della sospensione o prosecuzione delle attività cautelari ed esecutive secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 7 - Definizione agevolata degli accertamenti esecutivi

1. Sono definibili gli avvisi di accertamento esecutivi relativi alle entrate comunali emessi o notificati entro il 31 dicembre 2023.

2. La definizione agevolata riguarda le somme ancora dovute alla data di presentazione dell'istanza.

3. In caso di accertamenti esecutivi già oggetto di rateizzazione, il debitore può richiedere la definizione agevolata del debito residuo, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

4. Le somme già versate anteriormente alla presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 8 - Istanza di adesione

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata presenta apposita istanza al Comune di Iglesias o al concessionario incaricato, secondo la modulistica predisposta dall'Ente.

2. L'istanza deve contenere i dati identificativi del debitore, il codice fiscale o la partita IVA, il domicilio, l'indirizzo PEC o altro recapito per le comunicazioni, l'indicazione degli atti, carichi o posizioni per i quali si richiede la definizione agevolata, la scelta tra pagamento in unica soluzione o rateale, l'eventuale richiesta di dilazione ordinaria, l'indicazione dell'eventuale contenzioso pendente e l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti relativi alle posizioni oggetto di definizione.

3. La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito dall'avviso pubblico approvato dal Comune, comunque non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente.

4. L'istanza può essere presentata mediante consegna a mano al protocollo dell'Ente, invio tramite PEC, servizi telematici eventualmente messi a disposizione dal Comune o trasmissione al concessionario, ove previsto per i carichi allo stesso affidati.

5. Per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la domanda è presentata direttamente all'Agente della riscossione secondo le modalità telematiche stabilite dalla normativa statale e dalle istruzioni operative dell'Agenzia.

Articolo 9 - Istruttoria e comunicazione delle somme dovute

1. Ricevuta l'istanza, l'Ufficio competente o il concessionario procede alla verifica della definibilità della posizione debitoria.

2. In caso di accoglimento, anche parziale, dell'istanza, il Comune o il concessionario comunica al debitore l'importo complessivamente dovuto, le somme escluse dalla definizione ove presenti, l'importo delle

eventuali spese di notifica, cautelari ed esecutive, le modalità di pagamento, l'importo dell'unica rata o delle singole rate, le scadenze e le conseguenze del mancato, insufficiente o tardivo pagamento.

3. In caso di rigetto totale o parziale, il Comune o il concessionario comunica al debitore le ragioni del diniego.

4. Il Comune può richiedere documentazione integrativa assegnando un termine perentorio per la produzione; in caso di mancata produzione nei termini, l'istanza può essere dichiarata improcedibile.

Articolo 10 - Pagamento in unica soluzione

1. Il debitore può estinguere il debito definito mediante pagamento in unica soluzione.

2. Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il termine indicato nella comunicazione delle somme dovute.

3. Il pagamento integrale e tempestivo perfeziona la definizione agevolata.

Articolo 11 - Pagamento rateale ordinario

Il debitore può richiedere il pagamento rateale delle somme dovute ai fini della definizione agevolata.

La rateizzazione ordinaria non può superare il numero massimo di 36 rate.

L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00, salvo il caso della rata finale di conguaglio, che può essere di importo inferiore.

Il numero massimo di rate concedibili, in relazione all'importo complessivamente dovuto ai fini della definizione agevolata, è stabilito secondo gli scaglioni riportati nella tabella seguente.

Importo del debito definito	Numero massimo di rate ordinarie
Fino a euro 1.000,00	massimo 6 rate
Oltre euro 1.000,00 e fino a euro 2.000,00	massimo 10 rate
Oltre euro 2.000,00 e fino a euro 6.000,00	massimo 18 rate
Oltre euro 6.000,00 e fino a euro 10.000,00	massimo 24 rate
Oltre euro 10.000,00	massimo 36 rate

Nel rispetto della rata minima di euro 100,00, il numero effettivo delle rate può essere ridotto qualora l'applicazione dello scaglione massimo determini rate di importo inferiore al minimo previsto.

Le rate hanno cadenza mensile, salvo diversa motivata determinazione dell'Ufficio competente, anche in relazione alle esigenze organizzative dell'Ente o del concessionario.

Il pagamento della prima rata deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione delle somme dovute.

Il pagamento della prima rata determina il perfezionamento iniziale della definizione agevolata, fermo restando che il mancato pagamento delle rate successive comporta la decadenza secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Articolo 12 - Interessi sulle rate

1. Sulle somme oggetto di pagamento rateale saranno applicati gli interessi nella misura del tasso legale vigente, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, salvo diversa disposizione di legge o specifica determinazione dell'Ente.

Articolo 13 - Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza di definizione agevolata comporta, limitatamente ai carichi oggetto della domanda e fino alla scadenza della prima o unica rata, la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni ancora in essere relativamente alle rate non ancora scadute, la sospensione dell'avvio di nuove procedure cautelari o esecutive e la sospensione della prosecuzione delle procedure esecutive già avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia intervenuta altra fase irreversibile della procedura.

2. Restano fermi i fermi amministrativi, le ipoteche e gli altri vincoli già iscritti alla data di presentazione dell'istanza, salvo cancellazione a seguito del perfezionamento integrale della definizione e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. La presentazione dell'istanza non comporta rinuncia automatica al credito da parte dell'Ente, né sospensione definitiva delle azioni di recupero in caso di mancato perfezionamento della definizione.

Articolo 14 - Rateizzazioni già in essere

1. La definizione agevolata può essere richiesta anche dai debitori che hanno in corso piani di rateizzazione o dilazione relativi a carichi definibili.

2. In tal caso, la definizione riguarda il debito residuo alla data di presentazione dell'istanza.

3. Le somme già versate fino alla data di presentazione dell'istanza restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili, anche se imputate a sanzioni, interessi, interessi di mora o altre componenti accessorie.

4. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata determina la revoca automatica della precedente rateizzazione limitatamente ai carichi oggetto di definizione.

5. In caso di mancato perfezionamento o decadenza dalla definizione agevolata, riprendono le ordinarie attività di riscossione per il debito residuo, con imputazione delle somme eventualmente versate a titolo di acconto.

Articolo 15 - Contenzioso pendente

1. Il debitore che intende definire carichi oggetto di contenzioso pendente deve indicare nell'istanza di adesione gli estremi del giudizio.

2. Con la presentazione dell'istanza, il debitore assume l'impegno a rinunciare al giudizio relativo ai carichi oggetto di definizione agevolata.

3. La rinuncia al contenzioso deve essere formalizzata secondo le modalità previste dalla normativa processuale applicabile.

4. Il perfezionamento della definizione agevolata comporta l'estinzione della pretesa dell'Ente limitatamente ai carichi definiti.

5. Le spese di giudizio restano compensate tra le parti, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria o diverso accordo formalizzato tra le parti.

6. La mancata indicazione del contenzioso pendente o il mancato deposito della rinuncia al giudizio, ove dovuta, comporta l'inefficacia della definizione agevolata limitatamente ai carichi interessati dal giudizio.

Articolo 16 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata si perfeziona, in caso di pagamento in unica soluzione, con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto; in caso di pagamento rateale, con il pagamento tempestivo della prima rata, fermo restando l'obbligo di pagamento integrale delle rate successive.

2. Il perfezionamento della definizione produce effetti limitatamente ai carichi e agli importi oggetto della domanda accolta.

3. L'estinzione definitiva del debito si verifica solo con il pagamento integrale di tutte le somme dovute secondo il piano concesso.

Articolo 17 - Decadenza dalla definizione agevolata

1. Il debitore decade dal beneficio della definizione agevolata in caso di mancato pagamento dell'unica rata, mancato pagamento della prima rata, mancato pagamento di due rate anche non consecutive, pagamento insufficiente di una rata salvo regolarizzazione entro il termine assegnato dall'Ufficio, tardivo pagamento superiore a trenta giorni rispetto alla scadenza prevista, accertata falsità o incompletezza rilevante della documentazione presentata, mancata rinuncia al contenzioso pendente ove richiesta, o mancato rispetto delle condizioni stabilite nel piano di dilazione ordinario o straordinario.

2. In caso di decadenza la definizione agevolata non produce effetti; le somme versate restano definitivamente acquisite dall'Ente o dal concessionario a titolo di acconto sul debito complessivamente dovuto; riprendono le ordinarie attività di riscossione per il recupero del debito residuo; sono nuovamente dovute le sanzioni, gli interessi, gli interessi di mora e le altre somme accessorie originariamente escluse dalla definizione, al netto degli importi già versati.

3. Il Funzionario responsabile può valutare, in presenza di lievi irregolarità o ritardi non superiori a trenta giorni, la possibilità di consentire la regolarizzazione del pagamento, purché non ricorrano condotte reiterate o elusive.

Articolo 18 - Compensazione

1. Non è ammessa la compensazione tra le somme dovute ai fini della definizione agevolata e crediti vantati dal debitore nei confronti del Comune, salvo espressa diversa previsione normativa o specifico provvedimento dell'Ente.

Articolo 19 - Attività del Funzionario responsabile

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata, anche tramite gli uffici competenti, cura l'attuazione del presente Regolamento.

2. In particolare, il Funzionario responsabile approva la modulistica, coordina la ricognizione dei carichi definibili, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso, determina le somme dovute, concede le rateizzazioni ordinarie, dichiara l'eventuale decadenza dal beneficio, cura i rapporti con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e con la società concessionaria della riscossione coattiva e adotta ogni ulteriore atto gestionale necessario all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 20 - Comunicazioni e pubblicità

1. Il Comune assicura la massima diffusione della definizione agevolata mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
2. Sono pubblicati il presente Regolamento, la deliberazione consiliare di approvazione, la modulistica, le istruzioni operative, i termini per la presentazione delle domande e i recapiti degli uffici competenti.
3. Il Comune può altresì utilizzare ulteriori strumenti di comunicazione istituzionale al fine di favorire la conoscenza della misura da parte dei contribuenti.

Articolo 21 - Disposizioni per i carichi ADER

1. Per i carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il presente Regolamento opera quale atto di adesione dell'Ente alla definizione agevolata prevista dalla normativa statale.
2. Restano ferme le modalità telematiche, i termini, le comunicazioni, le rateizzazioni, le cause di decadenza e ogni altro aspetto procedurale stabilito dalla legge e dalle istruzioni operative dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento relative alle rateizzazioni ordinarie e straordinarie si applicano ai carichi gestiti direttamente dall'Ente o affidati al concessionario comunale, e non ai carichi ADER ove la disciplina statale preveda regole diverse.

Articolo 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti, lo Statuto comunale, il Regolamento generale delle entrate comunali e gli altri regolamenti comunali compatibili.
2. Eventuali modifiche normative sopravvenute si intendono automaticamente recepite, ove direttamente applicabili.
3. Gli uffici comunali sono autorizzati ad adottare atti interpretativi, istruzioni operative e modulistica applicativa coerenti con il presente Regolamento.

Articolo 23 - Entrata in vigore ed efficacia

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Il Regolamento acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune di Iglesias, secondo quanto previsto dalla normativa speciale in materia di definizione agevolata delle entrate locali.
3. Il Regolamento è trasmesso, ove previsto, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ai soli fini statistici, entro sessanta giorni dalla pubblicazione.